

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici settembre duemilasedici in Pellezzano (SA) alla via della Quercia n. 68, presso la sede dell'Associazione "Biennale della Arti e del Mediterraneo".

Innanzi a me **RENATO CAPUNZO**, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, residente in Battipaglia con studio in Via Italia 20/A,

SI COSTITUISCONO

- 1) **IOVINO ANIELLO**, nato a Salerno (SA) il 2 novembre 1990, domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Gigante n. 46, codice fiscale **VNI NLL 90S02 H703J**, cittadino italiano;
- 2) **DI MASO ANGELO**, nato a SIANO (SA) il 3 novembre 1971, domiciliato in Siano (SA) alla via Mazzini n. 4, codice fiscale **DMS NGL 71S03 I720F**, cittadino italiano;
- 3) **DEL SORBO GIOVANNI**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 7 maggio 1984, domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Barbarulo n. 62, codice fiscale **DLS GNN 84E07 F912U**, cittadino italiano;
- 4) **COPPOLA GENNARO**, nato a Salerno il 9 dicembre 1983, domiciliato in Salerno alla via Casa Di Giacomo n. 4, codice fiscale **CPP GNR 83T09 H703Y**, cittadino italiano;
- 5) **FALCONE GIOVANNI**, nato a Salerno il 18 marzo 1984, domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Paolo Borsellino n. 2, codice fiscale **FLC GNN 84C18 H703R**, cittadino italiano;
- 6) **GIUGLIANO FRANCESCO**, nato a Salerno il 20 febbraio 1964, domiciliato in Montecorvino Pugliano (SA) al viale della Libertà n. 12, codice fiscale **GGL FNC 64B20 H703B**, cittadino italiano;
- 7) **MEMOLI EMANUELA**, nata a Salerno il 7 dicembre 1979, domiciliata in Salerno alla via San Pio da Pietralcina n. 25, codice fiscale **MML MNL 79T47 H703N**. cittadina italiana;
- 8) **PAPPALARDO ANTONIO**, nato a Salerno il 20 aprile 1985, domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Rosario Livatino n. 22, codice fiscale **PPP NTN 85D20 H703W**, cittadino italiano;
- 9) **GIZZI FRANCESCO LUCIO**, nato a Salerno il 17 luglio 1970, domiciliato in Salerno (SA) alla via Carmine n. 58, codice fiscale **GZZ FNC 70L17 H703E**, cittadino italiano;
- 10) **RINALDI TULLIO**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 13 agosto 1982, domiciliato in Siano (SA) alla via Vittoria n. 65, codice fiscale **RNL TLL 82M13 F912I**, cittadino italiano;
- 11) **ROSSI FRANCESCO**, nato a Sarno (SA) il 9 marzo 1973 e domiciliato in Angri (SA) alla via Ing. Messina n. 15, codice fiscale **RSS FNC 73C09 I438U**, cittadino italiano.

I costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo,

CONVENGONO

- Articolo 1 -

I componenti costituiscono una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con:

- denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BIMED NETWORK";

- sede: Pellezzano (SA).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i costituiti mi dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è alla via della Quercia n. 64;

- durata: 31 dicembre 2050;

- scopo e attività mutualistica - oggetto:

"La società, che non ha scopo di lucro, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, l. 381/91, lettera a).

Con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e della collettività, ha per oggetto lo sviluppo e la formazione di conoscenze e facoltà mentali, sociali e comportamentali umane attraverso le seguenti attività, che potranno essere svolte anche con terzi non soci:

- Attivazione e gestione di scuole per l'infanzia e primaria;
- Attivazione e gestione di siti dedicati all'attività fisica e motoria, alla promozione e alla cultura dello sport e del Ben/essere;
- Attivazione e gestione di iniziative volte a ottimizzare l'offerta formativa della scuola di ogni ordine e grado da organizzarsi anche dopo il tempo scuole e in interazione con le istituzioni scolastiche;
- Attività inerenti la cura della persona e il miglioramento della qualità della vita degli anziani, dei soggetti deboli e dei meno abbienti;
- Attivazione e gestione di servizi fisioterapici e, più in generale, sanitari volti a determinare salute;
- Iniziative editoriali relative alla redazione, riproduzione grafica, impaginazione, stampa e diffusione stampa, diffusione di giornali non quotidiani, pubblicazioni, house organ, newsletters, riviste, libri, manifesti ed ogni altro materiale informativo o didattico formativo promozionale e pubblicitario, su qualunque

supporto anche informatico e digitale, con trasmissione diretta, via cavo, p.c., telefonico, televideo, telefono fax, videotel e televideo, via etere, satellitare, internet ed attraverso ogni opportunità tecnologicamente disponibile;

- Agenzia di informazione, elaborazione e diffusione di notizie, sia ad uso interno che a favore di terzi, siano questi persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici o privati, commerciali e non, in particolare emittenti radiofoniche e televisive, quotidiani, periodici, mass-media, enti, associazioni, aziende e persone fisiche, uffici stampa;

- Uffici stampa e pubbliche relazioni per i soggetti e con gli strumenti sopra individuati;

- Ideazione e realizzazione di servizi registrati e/o filmati a scopo informativo, formativo, divulgativo, didattico, promozionale e pubblicitario per i soggetti sopra individuati;

- Organizzazione e gestione di incontri, conferenze stampa, meeting point e meeting host, seminari, congressi ed attività formative su argomenti inerenti l'attività della società;

- Predisposizione, organizzazione e gestione di indagini, ricerche, ricerche di mercato nel campo dell'informazione, della pubblicità e della didattica;

- Ideazione, creazione e gestione di logotipi, marchi aziendali, spot, manifesti, cataloghi, depliant, slogan, cartellonistica, packaging;

- Elaborazione e cura dell'allestimento di sceneggiature, copioni, palinsesti, allestimenti scenografici, esposizioni, stand, mostre, spettacoli, rassegne e sfilate;

- Servizi di promozione della cultura digitale anche attraverso la gestione diretta di formazione e certificazione di competenze informatiche;

- Servizi di gestione e monitoraggio per gli studi universitari a carattere telematico;

- Servizi collegati all'organizzazione generale di eventi culturali e turistici;

- Promozione e gestione del turismo culturale e scolastico;

- Promuovere lo studio e la realizzazione di itinerari, guide ed altro materiale turistico nelle diverse lingue;

- Attività di formazione e certificazione delle competenze di cittadinanza in linea con le raccomandazioni europee;

- Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Società potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.".

- Articolo 2 -

Ciascun socio sottoscrive e versa in contanti la somma di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) e pertanto il capitale iniziale è di euro 1.650,00 (millesecicentocinquanta virgola zero zero).

- Articolo 3 -

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

- Articolo 4 -

La società sarà amministrata, per una durata pari a tre esercizi, fino a revoca o a dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri e nominato nelle persone di:

- Iovino Aniello, come sopra generalizzato, in qualità di Presidente, che accetta la carica;

- Di Maso Angelo, come sopra generalizzato, in qualità di Consigliere, che accetta la carica;

- Del Sorbo Giovanni, come sopra generalizzato, in qualità di Consigliere, che accetta la carica.

I membri testè nominati dichiarano altresì che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

- Articolo 5 -

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2016.

- Articolo 6 -

Gli intervenuti conferiscono all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione di questo atto e per effettuare tutti i conseguenti adempimenti.

- Articolo 7 -

Le spese di costituzione, per un importo di circa euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) sono a carico della società.

Del presente atto, in parte scritto di mio pugno su fogli per tre facciate, ho dato lettura unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore 14,00

FIRMATO:

ANIELLO IOVINO

ANGELO DI MASO

GIOVANNI DEL SORBO

GENNARO COPPOLA

GIOVANNI FALCONE

FRANCESCO GIUGLIANO

EMANUELA MEMOLI

ANTONIO PAPPALARDO

FRANCESCO LUCIO GIZZI

TULLIO RINALDI

FRANCESCO ROSSI

RENATO CAPUNZO - IMPRONTA DEL SIGILLO

ALLEGATO A A ROGITO N. 221 REP E N. 207 RACC

STATUTO

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,
- SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA, OGGETTO, NORMATIVA
APPLICABILE -**

Art. 1) DENOMINAZIONE

La cooperativa sociale a mutualità prevalente è denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BIMED NETWORK".

Art. 2) SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Pellezzano (SA).
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

Art.4) SCOPO E ATTIVITÀ' MUTUALISTICA - OGGETTO

La società, che non ha scopo di lucro, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, l. 381/91, lettera a).
Con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e della collettività, ha per oggetto lo sviluppo e la formazione di conoscenze e facoltà mentali, sociali e comportamentali umane attraverso le seguenti attività, che potranno essere svolte anche con terzi non soci:

- Attivazione e gestione di scuole per l'infanzia e primaria;
- Attivazione e gestione di siti dedicati all'attività fisica e motoria, alla promozione e alla cultura dello sport e del Ben/essere;
- Attivazione e gestione di iniziative volte a ottimizzare l'offerta formativa della scuola di ogni ordine e grado da organizzarsi anche dopo il tempo scuole e in interazione con le istituzioni scolastiche;

- Attività inerenti la cura della persona e il miglioramento della qualità della vita degli anziani, dei soggetti deboli e dei meno abbienti;
- Attivazione e gestione di servizi fisioterapici e, più in generale, sanitari volti a determinare salute;
- Iniziative editoriali relative alla redazione, riproduzione grafica, impaginazione, stampa e diffusione stampa, diffusione di giornali non quotidiani, pubblicazioni, house organ, newsletters, riviste, libri, manifesti ed ogni altro materiale informativo o didattico formativo promozionale e pubblicitario, su qualunque supporto anche informatico e digitale, con trasmissione diretta, via cavo, p.c., telefonico, televideo, telefono fax, videotel e televideo, via etere, satellitare, internet ed attraverso ogni opportunità tecnologicamente disponibile;
- Agenzia di informazione, elaborazione e diffusione di notizie, sia ad uso interno che a favore di terzi, siano questi persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici o privati, commerciali e non, in particolare emittenti radiofoniche e televisive, quotidiani, periodici, mass-media, enti, associazioni, aziende e persone fisiche, uffici stampa;
- Uffici stampa e pubbliche relazioni per i soggetti e con gli strumenti sopra individuati;
- Ideazione e realizzazione di servizi registrati e/o filmati a scopo informativo, formativo, divulgativo, didattico, promozionale e pubblicitario per i soggetti sopra individuati;
- Organizzazione e gestione di incontri, conferenze stampa, meeting point e meeting host, seminari, congressi ed attività formative su argomenti inerenti l'attività della società;
- Predisposizione, organizzazione e gestione di indagini, ricerche, ricerche di mercato nel campo dell'informazione, della pubblicità e della didattica;
- Ideazione, creazione e gestione di logotipi, marchi aziendali, spot, manifesti, cataloghi, depliant, slogan, cartellonistica, packaging;
- Elaborazione e cura dell'allestimento di sceneggiature, copioni, palinsesti, allestimenti scenografici, esposizioni, stand, mostre, spettacoli, rassegne e sfilate;
- Servizi di promozione della cultura digitale anche attraverso la gestione diretta di formazione e certificazione di competenze informatiche;
- Servizi di gestione e monitoraggio per gli studi universitari a carattere telematico;
- Servizi collegati all'organizzazione generale di eventi culturali e turistici;
- Promozione e gestione del turismo culturale e scolastico;
- Promuovere lo studio e la realizzazione di itinerari,

guide ed altro materiale turistico nelle diverse lingue;

- Attività di formazione e certificazione delle competenze di cittadinanza in linea con le raccomandazioni europee;
- Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Società potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

Art. 5) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti

mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 6) NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

Art. 7) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a conseguirle;
- i cittadini della comunità europea ed i cittadini stranieri, questi ultimi purchè in regola con la legislazione vigente in materia;
- le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali.

Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul

territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda il socio deve allegare i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di stato di famiglia.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

1) delle dichiarazioni contenute nella domanda;

2) della documentazione ad essa allegata;

3) di ogni altra informazione comunque acquisita;

4) della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

5) della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9) DIRITTI DEI SOCI ED ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il

diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed al suo oggetto e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- 1) il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- 2) la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione stessa.

Art. 12) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13) RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- 1) dal presente statuto;
- 2) dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- 3) dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in un Comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- 1) per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- 2) per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

Art. 14) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

e) per fallimento del socio;

f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 15) MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dell'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 18) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo art. 25;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

E' consentita, nel rispetto e nei limiti della disciplina vigente, la raccolta di risparmio presso i dipendenti della società.

Art. 19) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote avente valore minimo non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) né superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art. 21) BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio in conformità alla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta

giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura stabilita dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/92;
- d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 23) RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24) STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di

amministrazione possono eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 25) MODALITÀ' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26) CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base alla specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dagli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- 1) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata, su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 27) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 28) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'ammissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante, essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 30) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- 1) da un amministratore unico;
- 2) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina, o anche a tempo indeterminato, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione e ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 31) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

1) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 32) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 33) POTERI DI GESTIONE

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis c.c. e il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 34) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in

tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 35) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti delegati e agli amministratori delegati.

Art. 36) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 37) CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 38) ORGANI DI CONTROLLO

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 39) FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., è composto di tre membri effettivi, soci e non soci, e devono inoltre essere nominati due sindaci supplementi.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 40) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro.

La revisione legale dei conti sulla cooperativa è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.

SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art. 41) SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- 1) il numero dei liquidatori;
- 2) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- 3) a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- 4) i criteri in base ai poteri dell'organo liquidatorio.

Art. 42) DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lettera d), c.c.

FIRMATO:

ANIELLO IOVINO

ANGELO DI MASO

GIOVANNI DEL SORBO

GENNARO COPPOLA

GIOVANNI FALCONE

FRANCESCO GIUGLIANO

EMANUELA MEMOLI

ANTONIO PAPPALARDO

FRANCESCO LUCIO GIZZI

TULLIO RINALDI

FRANCESCO ROSSI

RENATO CAPUNZO - IMPRONTA DEL SIGILLO

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico

(Art. 22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e Art. 68-ter, l. 16/2/1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dr. Renato Capunzo, Notaio iscritto per il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore, Notaio in Battipaglia con studio alla Via Italia 20/A, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validita' fino al 31 marzo 2018 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di 23 fogli e contenuta in un supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Battipaglia, nel mio studio in Via Italia, n. 20/A, 12 settembre 2016

File firmato digitalmente dal Notaio RENATO CAPUNZO